

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997, N. 446, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione Consiglio provinciale n. 16 del 09/02/1999, con efficacia dall'1/1/1999 e con deliberazione Consiglio provinciale n. 21 del 28/09/2023.

2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3

(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli

interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1°, del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.

Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);

- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

Art. 6
(Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione del I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4°, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

Art. 7
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.

2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.

3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'euro inferiore o superiore per importi, rispettivamente, fino alla frazione di euro 0,50 nel primo caso e oltre la frazione di euro 0,50 nel secondo caso.

4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8
(Compensi del concessionario)

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, 4° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3° dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a Euro 16,00

Art. 11
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.

2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1/1/2024; da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 09/02/1999 e n. 15 del 24/02/2000, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1/1/2024.

3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento approvato.